

R.G. n.117 /2024 PROC. UN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE

In persona del Giudice, Dott.ssa Cristina Tabacchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 117-1/2022 ruolo procedimento unitario proposta da ANNA MARIA MARZOCCHI, nata a Genova il 30/8/1960, C.F. MRZNM60M70D969Q, residente in Genova, Via Paolo Reti 8/3 assistita dalla dott.ssa Monica Raico, Amministratore di sostegno e Advisor per la presente procedura;

- RICORRENTE-

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente sopra indicata ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott. Fabrizio Vigo e domandando al Tribunale di Genova l'omologa del piano dalla stessa proposto.

Con decreto emesso in data 13 maggio 2024 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019, il professionista OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.



In ottemperanza alle disposizioni impartite, il professionista OCC, depositava la propria relazione aggiornata, nella quale riferiva sulle osservazioni giunte da parte di IBL Banca, poi accolte con provvedimento del Giudice del 5 agosto 2024;

veniva perciò redatto un piano modificato in accoglimento delle osservazioni, nuovamente comunicato ai creditori che nel termine assegnato non proponevano alcuna opposizione.

Il procedimento giunge alla odierna decisione.

2.1. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Il Piano in sintesi, prevede:

- il pagamento di complessivi € 25.200, mediante il versamento di n. 48 rate mensili
- con il quale si realizza il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e del creditore privilegiato Agenzia Entrate, nonché il pagamento parziale nella misura del 25 % dei creditori chirografari

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.A.A., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.A.A., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dall'istante deriva, essenzialmente, dalla crisi personale unita allo stato di ludopatia da cui la Marzocchi è risultata essere affetta, con conseguente ricorso a continui finanziamenti per ripianare i debiti in precedenza contratti, perdita dell'intero TFR nel giro di pochi mesi, necessaria nomina di un Amministratore di sostegno ;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all'odierna ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.A.A.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;



Considerato che

- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, oltre che dalla crisi derivata dalla morte della madre e da problematiche sul luogo di lavoro, dalla sindrome del gioco d'azzardo di cui è risultata vittima la Marzocchi Anna Maria, ed in conseguenza della quale la medesima, al fine di estinguere i molteplici debiti contratti per il gioco, ha stipulato, nel corso degli anni, diversi finanziamenti (cfr. relazione del professionista O.C.C., in particolare pag. 19 e 20);
- risulta quindi, alla luce di tale ricostruzione, che l'odierno stato di sovraindebitamento nella quale versa la ricorrente sia principalmente connesso alla propria dipendenza al gioco d'azzardo, dipendenza trasformatasi, nel corso del tempo, in vera e propria patologia, come attestato dalla documentazione medica prodotta; la stessa, invero, conferma quanto già risultante non solo dal ricorso e dalla relazione del professionista O.C.C., ma altresì dalla certificazione medica (allegato 13), rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Asl3 Liguria, la quale, a fronte dell'accertato stato di disturbo da gioco d'azzardo dell'odierno ricorrente, ha dato atto che il medesimo è attualmente in cura presso la propria struttura a partire dal febbraio 2023;
- ritiene, pertanto, il Tribunale che l'odierna ricorrente, alla luce delle circostanze sopra descritte ed a fronte, in particolare, del percorso dalla medesima intrapreso per superare la propria patologia, appaia meritevoli di accedere alla procedura richiesta, non rinvenendosi in suo capo, atteso il relativo stato di salute come sopra accertato, una condotta riconducibile alla "*colpa grave*" o alla "*mala fede*". In materia, invero, come suggerito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, è opportuno effettuare un distinguo tra due diverse ipotesi: da un lato quella del gioco d'azzardo puro



e semplice, dall'altro quella del gioco d'azzardo patologico, intendendosi come tale un disturbo persistente derivante dal gioco e clinicamente accertato. Ebbene, proprio in quest'ultima eventualità, ossia in presenza di una reale patologia comprovata da documentazione medica, è stato in più occasioni affermato non solo che "[...] *la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata [...]*" (cfr. *ex multis* Trib. Torino, 31 dicembre 2018), ma altresì che la meritevolezza del ricorso vada riconosciuta allorché l'interessato, affetto da una vera e propria patologia psichiatrica da ludopatia, la quale ha dato causa al sovraindebitamento, abbia deciso di affrontarla "*sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure*" (cfr. *ex multis* Trib. Cuneo, 19 giugno 2017);

- orbene, nella specie i requisiti sopra descritti appaiono presenti; infatti, non solo la sig.ra Marzocchi, come già rilevato sopra, ha provato documentalmente la propria condizione patologica, ma ha inoltre dimostrato di aver voluto affrontare tale patologia, affidandosi a cure psicologiche, tutt'ora in corso, oltre alla importante circostanza della nomina di Amministratore di sostegno. Deve conseguentemente escludersi, per i motivi di cui sopra, un atteggiamento gravemente colposo (o addirittura doloso) del debitore, atteso che l'indebitamento del consumatore risulta essere stato determinato da una propria condizione patologica, cui non può, pertanto, associarsi una reale volontà del ricorrente di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (cfr. in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2017); - alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, atteso anche lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;

Ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- la ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;



- nessuna ulteriore osservazione risulta pervenuta oltre quella di IBL Banca, già accolta con significativa modifica del piano;

quanto, infine, chiesta inefficacia della cessione del quinto della pensione a favore di SANTANDER CONSUMER Bank del 29 marzo 2021:

che nel comma 3 dell'art. 67 CCII 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: *"La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4"* così confermando quanto già stabilito dalla giurisprudenza (cfr. *"nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio"* e *"tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri"* (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017) e quindi nel piano è stata prevista correttamente la falcidia di tale creditore

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ANNA MARIA MARZOCCHI, nata a Genova il 30/8/1960, C.F. MRZNM60M70D969Q, residente in Genova, Via Paolo Reti 8/3, nei termini e con le modalità proposte;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese,

DICHIARA

La definitiva inefficacia delle cessioni del quinto della pensione retribuzione a favore di SANTANDER CONSUMER Bank del 29 marzo 2021: e di conseguenza che non possono essere proseguiti i versamenti alla cessionaria

DISPONE

il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio ed a tutti i creditori;

DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione);

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 CCII ;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Genova, il 25 ottobre 2024

il Giudice

Dott.ssa C Tabacchi

